N. **432-1522-1739-2096-B**

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 13 luglio 1993 (vedi stampato Senato n. 1417)

MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 ottobre 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO (432); APUZZO (1522); APUZZO (1739); PECORARO SCANIO e APUZZO (2096)

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 ottobre 1993

TESTO
APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

ART. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 727. – *(Maltrattamento di animali).* — Chiunque incrudelisce verso animali

TESTO
MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

ART. 1.

1. *Identico:*

« ART. 727. - *(Maltrattamento di animali).* – Chiunque incrudelisce verso animali

o li sottopone a strazio o sevizie o a fatiche insopportabili per la specie, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli e lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le necessità etologiche della specie, o li detiene in condizioni incompatibili con la natura medesima, o li abbandona, è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire otto milioni.	**senza necessità** *o li sottopone a strazio o* sevizie o a **comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche,** ovvero li adopera in giuochi, spettacoli **o** lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le **loro caratteristiche anche etologiche,** o li detiene in condizioni incompatibili con la **loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.**
La pena è aumentata di un terzo in caso di morte dell'animale sottoposto a strazio o sevizie.	La pena è aumentata **se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.**
Nei confronti di chi commette i fatti di cui al primo comma per fini scientifici o didattici non autorizzati a norma di legge, le pene di cui ai commi primo e secondo sono ulteriormente aumentate di un terzo.	*Soppresso.*
La pena di cui al primo comma si applica altresì a chi fa traffico, trasporto o commercio illecito di animali e a chi detiene animali per fini non consentiti dalla legge.	*Soppresso.*
In caso di condanna per i fatti di cui ai commi precedenti è obbligatoria la confisca degli animali oggetto di maltrattamento o di commercio illecito, salvo che appartengano a persone estranee al reato. La condanna importa, altresì, la pubblicazione della sentenza.	*Soppresso.*
Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi dall'esercente un mestiere che prevede l'utilizzo o il commercio di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere per una durata non inferiore a tre mesi. In caso di recidiva, la sospensione ha durata non inferiore a sei mesi.	*Soppresso.*
	Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque fa propaganda di spettacoli o manifestazioni che comportano strazio o sevizie di animali è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. La condanna importa la sospensione per la durata di tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale, di servizio o pubblicitaria nello svolgimento della quale è stato commesso il fatto. In caso di recidiva, la sospensione ha la durata di otto mesi.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi nel corso di scommesse clandestine, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire quattro milioni a lire sedici milioni. La pena è aumentata di un terzo in caso di morte dell'animale. La condanna importa la sospensione della licenza di conduzione, commercio o trasporto di animali per una durata non inferiore a dodici mesi ».

Chiunque **organizza o partecipa a** spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie **per gli** animali è punito con l'ammenda da lire **2 milioni a lire 10 milioni.** La condanna **comporta** la sospensione **per almeno** tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale **o** di servizio **e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.**

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 19 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 2-*bis*) il divieto di detenzione di animali ».

Soppresso.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 35-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 35-*ter*. – (Divieto di detenzione di animali). — Il divieto di detenzione di animali priva il condannato della facoltà di avere in affidamento animali d'affezione e di riscattarli dai rifugi pubblici e privati.

Il divieto non può avere durata inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, e consegue ad ogni condanna per il reato di maltrattamento di animali.

Il divieto è perpetuo in caso di recidiva ».

Soppresso.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-432B
Lire 500